Repertorio n.	
Atto informatico in forma pubblico-amministrativa	
CONTRATTO DI APPALTO PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE DI UN	
MICROSCOPIO ELETTRONICO IN TRASMISSIONE (HOLO TEM/STEM) OTTIMIZZATO PER LO STUDIO A	
RISOLUZIONE ATOMICA DI MATERIALI ORGANICI ED INORGANICI SENSIBILI AL DANNO DA	
RADIAZIONE, E SERVIZI ACCESSORI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO PON 2014-2020 DENOMINATO	
BIO-OPEN LAB (BOL) - CODICE CIG: 8367682D9E	
REPUBBLICA ITALIANA	
L'anno 20, il giornodel mese di in Lecce, Via Calasso, n. 3, Edificio Valli,	
2º piano, io, in servizio presso l'Università del	
Salento, nominato Ufficiale Rogante con il compito di redigere e ricevere i contratti da stipularsi per conto della	
medesima Università giusta D.D. n. del , a norma dell'art. 18, comma 1 del	
Regolamento per l'attività negoziale emanato con D.R. n. 774 del 03.12.2019, in possesso di firma digitale a me medesimo intestata rilasciata da	
e non revocata, senza / con l'assistenza di testimoni	
, sono comparse le parti come di seguito specificate, la cui identità	
personale ho proceduto previamente ad accertare:	
- Dott, nato a() il, il quale interviene	
in questo atto nella sua qualità di dell'Università del Salento, domiciliato per la carica	
presso la sede legale sita in,, n()	
autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n del alla firma	
del presente contratto in nome e per conto della medesima Università (C.F. 80008870752 - P.IVA	
00646640755), di seguito, per brevità, anche indicata come "La Committenza" o "Il Committente", dotato	
di firma digitale al medesimo intestata, rilasciata da in data e valida sino al e non revocata;	
valida sii lo diCHOHICVOCAICA;	

- Dott./Ing. , nato a ( ) il , il	
quale interviene in questo atto nella sua qualità di della ditta	
, con sede legale in , viale n. , (C.F.	
- P.IVA ), iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio	
di al numero in , via , CAP , dotato di firma digitale	
al medesimo intestata, rilasciata e valida sino al e non revocata ( <i>nel caso di procuratore</i>	
speciale: a quanto infra autorizzato in forza di procura conferita in data mediante atto a rogito	
notaio Dott. , iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di , Repertorio n.	
, Raccolta n), domiciliato per l'incarico presso la sede della Società, di seguito, per	
brevità, anche indicata come "l'Appaltatore";	
PREMESSO CHE:	
- con Decreto del Direttore Generale n. <u>del</u> è stato autorizzato l'espletamento, ai sensi dell'art.	
60 del D.Lgs. 50/2016, della gara europea, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più	
vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2 del decreto medesimo, per l'affidamento della fomitura, installazione	
e messa in funzione di un microscopio elettronico in trasmissione (HOLO TEM/STEM) ottimizzato per lo studio	
a risoluzione atomica di materiali organici ed inorganici sensibili al danno da radiazione, e servizi accessori,	
nell'ambito del progetto PON 2014-2020 denominato BIO-OPEN LAB (BOL), per un importo a base d'asta	
pari ad € 3.565.023,77 oltre IVA e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a 550.00;	
- il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. n in data sulla G.U.R.I. 5° Serie	
Speciale, n del, e sul portale "Appalti&Contratti" dell'Università del Salento in data	
, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it) in	
data, e pubblicato per estratto sui due quotidiani a rilevanza nazionale "" e	
""nonché sui due ulteriori quotidiani a diffusione locale "" e	
", secondo quanto previsto dall'art. 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e	
Trasporti del 2 dicembre 2016 (pubblicato sulla G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017) in attuazione dell'art. 73,	
11 agos a da 2 diod not o 2010 (presonato sum circi ni 20 da 25 ga il idio 2017) il i diddezione dallatta 75,	

comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;	
- gli atti di gara sono stati messi a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione	
sulla piattaforma telematica U-BUY;	
- con Decreto del Direttore Generale n. <u>del</u> è stato nominato il Seggio di gara per	
l'esame della documentazione amministrativa presentata dalle ditte concorrenti;	
- nelle sedute pubbliche di cui ai verbali n. in data , n. in data	
e n in data e n del, il Seggio di Gara ha proceduto all'esame della	
predetta documentazione;	
- con Decreto del Direttore Generale ndel, è stata nominata, ai sensi dell'art. 77 del	
D.lgs. n. 50/2016, la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche;	
- nelle successive sedute dei giorni di cui ai verbali in pari data, sono	
stati espletati i lavori della Commissione Giudicatrice di valutazione delle offerte tecniche, ed infine nella seduta	
pubblica del di cui al verbale n in pari data sono state aperte le offerte economiche	
e la Commissione giudicatrice ha proposto di aggiudicare la gara in favore dell'operatore economico	
che ha conseguito il punteggio complessivo pari a, di cui punti	
a seguito della valutazione dell'offerta tecnica e puntia seguito della valutazione	
dell'offerta economica, avendo offerto un prezzo di corrispondente ad una percentuale	
di ribasso del (oltre IVA al 22%);	
- con Decreto del Direttore Generale n. <u>del</u> , sono stati approvati i verbali del seggio di	
gara e della Commissione giudicatrice e si è disposto di aggiudicare alla ditta,	
corrente in alla via, n, l'appalto di che trattasi per un importo	
complessivo pari ad €IVA esdusa ed oltre €al netto d'IVA per oneri	
di sicurezza per rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso;	
[eventuale] - con il medesimo decreto si è altresì disposto di subordinare l'efficacia dell'aggiudicazione all'esito	
positivo della verifica del possesso dei requisiti auto dichiarati dalla Ditta;	

[eventuale] - con dichiarazione in data (prot. n. del ), il RUP ha comunicato	
al Direttore Generale l'avvenuta positiva ultimazione della verifica dei requisiti di ordine generale e speciale	
anche mediante il Sistema AVCpass, con conseguente efficacia del provvedimento di aggiudicazione a	
decorrere dalla medesima data;	
- con nota prot. n. del , sono state effettuate le comunicazioni ex art. 32, comma	
9, del D.lgs. n. 50/2016;	
- è stata richiesta l'informazione antimafia ai sensi del d.lgs. n. 159/2011	
- è decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto d'appalto, di cui all'art. 32, comma 9, del D.lgs. n.	
50/2016;	
quanto sopra premesso, tra i predetti comparenti	
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:	
ART. 1 – PREMESSE	
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e l'Appaltatore dichiara di	
conoscerle ed accettarle.	
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO	
L'appalto consiste nella fornitura, installazione e messa in funzione di un microscopio elettronico in	
trasmissione (HOLO TEM/STEM) ottimizzato per lo studio a risoluzione atomica di materiali organici ed	
inorganici sensibili al danno da radiazione, e servizi accessori, nell'ambito del progetto PON 2014-2020	
denominato BIO-OPEN LAB (BOL), così come espressamente e più dettagliatamente specificate nel	
Capitolato Tecnico e Prestazionale e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara dall'operatore economico	
aggiudicatario.	
I predetti documenti, ancorché non allegati, fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
ART. 3 - DISCIPLINA DELL'APPALTO	
Oltre ai documenti di cui al precedente articolo, e al documento di cui al successivo art. 21, fanno parte	
integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non allegati:	

	a. Bando di gara e documento complementare "Disciplinare di gara" nonché le dichiarazioni rese	
	dall'Appaltatore a corredo dell'offerta;	_
	b. Offerta tecnica presentata dall'appaltatore in sede di gara;	
	Si allega altresì al presente contratto l'offerta economica presentata dall'appaltatore in sede di gara sotto la	
	lettera A), per fame parte integrale e sostanziale.	
	In caso di contrasto si osserva il seguente ordine di prevalenza:	
	a. Contratto d'appalto;	
	b. Capitolato Tecnico e Prestazionale;	
	c Leggi, regolamenti e norme in materia vigenti alla data di pubblicazione della gara.	
	ART. 4 - TERMINE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA	
	Il trasporto, la consegna, l'installazione, la messa in funzione e la verifica di conformità della strumentazione	
	acquistata dovranno essere effettuati nei termini e con le modalità previste dall'art. 6 del Capitolato Tecnico	
	Prestazionale.	
	ART. 5 - SERVIZI ACCESSORI	
	L'Appaltatore si impegna ad eseguire i servizi accessori alla fornitura nei termini e con le modalità previste	
	dall'art. 5 del Capitolato Tecnico Prestazionale, fatte salve le proposte migliorative contenute nell'offerta tecnica	
	che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
<b>1</b>	L'appaltatore si impegna ad ottemperare agli obblighi di condotta derivanti dal "Codice di comportamento dei	
	L'appaltatore si impegna ad ottemperare agli obblighi di condotta derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal Codice di comportamento dell'Università del	
	dipendenti pubblici", di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal Codice di comportamento dell'Università del	
	dipendenti pubblici", di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal Codice di comportamento dell'Università del Salento, emanato con D.R. n. 81 del 31.01.2014, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30	
	dipendenti pubblici", di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal Codice di comportamento dell'Università del Salento, emanato con D.R. n. 81 del 31.01.2014, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in esso definiti, nonché agli obblighi previsti nel "Patto di integrità" che, sottoscritto	
	dipendenti pubblici", di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal Codice di comportamento dell'Università del Salento, emanato con D.R. n. 81 del 31.01.2014, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30	
	dipendenti pubblici", di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal Codice di comportamento dell'Università del Salento, emanato con D.R. n. 81 del 31.01.2014, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in esso definiti, nonché agli obblighi previsti nel "Patto di integrità" che, sottoscritto	
	dipendenti pubblici", di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal Codice di comportamento dell'Università del Salento, emanato con D.R. n. 81 del 31.01.2014, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in esso definiti, nonché agli obblighi previsti nel "Patto di integrità" che, sottoscritto dall'appaltatore, si allega al presente contratto sotto la lettera B). La violazione di detti obblighi comporterà la	
	dipendenti pubblici", di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal Codice di comportamento dell'Università del Salento, emanato con D.R. n. 81 del 31.01.2014, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in esso definiti, nonché agli obblighi previsti nel "Patto di integrità" che, sottoscritto dall'appaltatore, si allega al presente contratto sotto la lettera B). La violazione di detti obblighi comporterà la risoluzione del contratto da valutarsi nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.	
	dipendenti pubblici", di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal Codice di comportamento dell'Università del Salento, emanato con D.R. n. 81 del 31.01.2014, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in esso definiti, nonché agli obblighi previsti nel "Patto di integrità" che, sottoscritto dall'appaltatore, si allega al presente contratto sotto la lettera B). La violazione di detti obblighi comporterà la risoluzione del contratto da valutarsi nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.  ART. 6 - IMPORTO CONTRATTUALE	

ed onnicomprensivi Euro: comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	
(pari ad Euro ) esdusa I.V.A. soggetta a scissione dei pagamenti, ex art. 17 ter del D.P.R.	
n. 633/1972.	
Le parti convengono che l'integrale fornitura oggetto del presente appalto è compensato sulla base degli	
importi derivanti dagli sconti percentuali indicati nell'offerta economica, che si intendono comprensivi di tutte	
le attività necessarie e di tutte le spese inerenti e consequenziali alle prestazioni contrattuali oggetto di appalto	
previste dal Capitolato Tecnico e Prestazionale.	
ART. 7 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI - CESSIONE CREDITI - OBBLIGHI DI	
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.	
Il prezzo per la fornitura verrà corrisposto nei termini previsti dal Capitolato Tecnico Prestazionale ed in	
particolare dall'art. 8	
Il Committente procederà alla corresponsione di ciascun acconto, alle scadenze previste e comunque entro	
30 giorni dal ricevimento di regolare fattura e previa acquisizione di DURC regolare.	
Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" convertito con	
Legge 23 giugno 2014, n. 89 è prescritto a far data dal 31 marzo 2015 l'obbligo di fatturazione elettronica nei	
rapporti economici tra Pubblica Amministrazione e Fornitori. Non saranno pertanto accettate le fatture	
emesse o trasmesse in forma cartacea e non si potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale,	
sino all'invio in forma elettronica.	
La trasmissione delle fatture in formato elettronico avverrà attraverso il Sistema nazionale d'Interscambio	
(SdI), previsto dal Governo nell'ambito del progetto complessivo nazionale per la fatturazione elettronica.	
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni aventi ad oggetto lo <i>Split Payment</i> (versamento dell'IVA sulle fatture	
fornitori direttamente all'Erario)", l'IVA è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario	
ai sensi dell'art. 17ter del D.P.R. n. 633/1972. La fatture emesse dovranno pertanto indicare la frase "soissione	
dei pagamenti ".	
I pagamenti avverranno sul conto dell'Appaltatore. Ai sensi dell'articolo 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con	
Transfer for the street of the	

legge n. 89/2014, nelle fatture dovrà essere indicato, pena l'impossibilità di procedere al pagamento delle	
medesime, il CIG (Codice identificativo di gara), specificato nel bando e nel disciplinare di gara.	
Sull'importo netto di ciascuna fattura, verrà operata una ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell'art. 30, comma 5	
del D.lgs. n. 50/2016. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale previa verifica di conformità	
della fornitura secondo quanto previsto dall'art. 6.3 del Capitolato Tecnico Prestazionale. A tal fine ogni fattura	
dovrà evidenziare il corrispettivo, la ritenuta nella suddetta percentuale e l'importo dell'acconto corrispettivo,	
al netto della ritenuta medesima. La fattura a saldo dovrà riportare l'importo totale delle ritenute	
precedentemente effettuate. Al corrispettivo saranno dedotti gli importi relativi alle mancate prestazioni e le	
eventuali penali applicate.	
Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal	
documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Affidatario o del	
subappaltatore, impiegato nell'esecuzione del Contratto, la Stazione Appaltante tratterrà dal certificato di	
pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti	
previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.	
In attuazione dell'art. 30, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni	
dovute al personale di cui al precedente comma 1, il R.U.P. inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, e in	
ogni caso l'Affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.	
Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine	
sopra assegnato, la Stazione Appaltante pagherà anche in corso di esecuzione del contratto direttamente ai	
lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Affidatario del Contratto	
ovvero dalle somme dovute al subappaltatore. Il pagamento è subordinato all'acquisizione da parte	
dell'Amministrazione della dichiarazione comprovante la regolarità contributiva (DURC).	
I pagamenti avverranno sul conto corrente dell'Appaltatore con le seguenti coordinate IBAN:,	
presso, Agenzia, intestato a	
Le persone fisiche delegate ad operare sul conto sono:, nato ai, CF	

(in qualità di dell'Appaltatore) e , nato	a i
, CF (in qualità di dell'Appaltatore).	
In caso di successive variazioni, le generalità, i riferimenti anagrafici ed il codice fiscale d	delle nuove persone
delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, dovranno essere comunic	ate entro sette giorni
da quello in cui la variazione è intervenuta.	
Qualora il pagamento degli importi previsti non sia effettuato, per causa imputabile al C	iommittente, entro il
termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori secondo quanto disposto da	alíart. 4 del D.lgs. n.
231/2002. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comm	na 2 del codice civile.
L'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservano	do le formalità di cui
all'art. 106, comma 13, del Codice. La Stazione appaltante potrà opporre al cessiona	rio tutte le eccezioni
opponibili al cedente in base all'appalto.	
L'Università potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c. quanto dovuto all'Ap	opaltatore a titolo di
corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare all'Università a titolo di p	enale o a qualunque
altro titolo. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui	alla legge 13 agosto
2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in mate	ria antimafia").
L'Appaltatore dovrà comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti corrent	i dedicati di cui all'art.
3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, ne	llo stesso termine, le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di suc	cessive variazioni, le
generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle	cessate dalla delega
dovranno essere comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è in	itervenuta. Tutte le
comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione so	ostitutiva dell'atto di
notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.	
Il Committente non eseguirà alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunic	cazione dei dati di cui
al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intenderanno sospesi.	
Il Committente risolverà il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguit	a senza avvalersi di

banche o della società Poste italiane S.p.A., owero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la	
piena tracciabilità delle operazioni, in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge n.	
136/2010.	
L'Appaltatore dovrà trasmettere al Committente, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti	
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al	
presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita dausola con la quale i contraenti assumono gli	
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, ivi compreso quello di comunicare al	
Committente i dati di cui sopra, con le modalità e nei tempi ivi previsti.	
ART. 8 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO	
In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice degli Appalti Pubblici, è fatto divieto	
all'Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato.	
Resta fermo quanto previsto agli artt. 48, 106, comma 1, lett. d), 110 del Codice degli Appalti Pubblici, in caso	
di modifiche soggettive dell'esecutore del contratto.	
(Nell'ipotesi di affidatario che assuma la forma di RTI) E' ammesso il recesso di uno o più operatori raggruppati	
esdusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli operatori rimanenti abbiano	
i requisiti di qualificazione adeguati alla fornitura ancora da eseguire.	
(Nell'ipotesi in cui l'affidatario abbia manifestato la volontà di subappaltare) Per l'esecuzione delle attività di cui	
al Contratto, l'Aggiudicatario, avendo manifestato la volontà di subappaltare parte del servizio, potrà avvalersi	
di subappaltatori, nell'esecuzione del servizio. Il tutto nel rispetto delle condizioni stabilite nella citata norma,	
nei limiti del 40% (trenta per cento) dell'importo complessivo del Contratto, in conformità a quanto previsto	
dal medesimo art. 105, commi 2 e 5, e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta	
norma e dei commi che seguono. In caso di subappalto, l'Aggiudicatario sarà responsabile in via esdusiva nei	
confronti della Stazione Appaltante. L'Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in	
relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve	
le ipotesi di liberazione dell'Appaltatore previste dall'art. 105, comma 8 e 13 lett. a) e c). L'esecuzione delle	+
le ipotesi di liberazione dell'Appaltatore previste dall'art. 105, comma 8 e 13 lett. a) e c). L'esecuzione delle	

prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L'Affidatario che si avvale	
del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni	
solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo,	
trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di	
qualificazione prescritti dal D.lgs. n. 50/2016. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del	
subappaltatore attestante l'assenza in capo a se dei motivi di esdusione di cui all'art. 80 dello stesso Codice. Il	
contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente	
derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in	
termini prestazionali che economici. L'Affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo dovrà altresì	
allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di	
controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. La Stazione	
Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta.	
Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine	
senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. La Stazione Appaltante corrisponderà	
direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:	
a. quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;	
b. in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;	
c. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. L'Affidatario dovrà praticare per il	
servizio affidato lo stesso prezzo risultante dall'Aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per	
cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di Appalto. L'Affidatario	
corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle	
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell'Esecuzione,	
provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Affidatario sarà solidalmente	
responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza	
previsti dalla normativa vigente. E' vietato ogni subappalto non previsto nell'offerta della Appaltatore e non	

autorizzato, sotto pena di risoluzione del contratto e di perdita del deposito cauzionale, salva l'azione per il	
risarcimento di qualsiasi danno conseguente. L'Appaltatore è, comunque, responsabile anche dell'attività	
svolta da eventuali imprese subappaltatrici. L'importo del subappalto, non può superare il 40% (quaranta per	
cento) dell'importo contrattuale. L'autorizzazione al subappalto, rilasciata dalla Amministrazione	
aggiudicatrice, non comporta alcuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell'appaltatore che rimane	
 l'unico e solo responsabile della qualità e della corretta esecuzione del servizio. Il periodo comunque necessario	
per l'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto non potrà in alcun modo essere preso in considerazione	
quale motivo di differimento o sospensione del termine stabilito per l'inizio e l'ultimazione del servizio, né potrà	
essere adottato a fondamento di alcuna richiesta o pretesa di indennizzo, risarcimento, o maggiori compensi.	
Al pagamento dei subappaltatori provvede l'Appaltatore. Dell'avvenuto pagamento dovrà essere fornita	
prova mediante trasmissione alla Amministrazione aggiudicatrice, della fattura quietanzata da parte del	
subappaltatore entro 20 (venti) giorni dal pagamento della medesima. In caso di subappalto il subappaltatore	
è tenuto a presentare la documentazione INAIL e INPS, relativamente al personale impiegato, all'Appaltatore	
e all'Amministrazione aggiudicatrice.	
ART. 9 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA PER L'APPALTATORE	
 L'appaltatore affida al sig il compito di Responsabile della fornitura e dei	
servizi accessori della ditta aggiudicataria, per tutte le problematiche e contestazioni inerenti la fornitura	
medesima.	
Fermo restando quanto previsto dall'art. 23 del Capitolato Tecnico e Prestazionale, il Responsabile della	
fornitura dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto ed essere munito dei	
necessari poteri per impegnare il fornitore.	
Il Responsabile della fornitura avrà la piena rappresentanza dell'appaltatore nei confronti dell'Amministrazione,	
con la conseguenza che tutte le eventuali contestazioni di inadempienza allo stesso indirizzate avranno uguale	
valore che se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell'appaltatore.	
 In caso di impedimento personale, l'incaricato dovrà comunicare, per iscritto, all'Amministrazione il	

nominativo di un sostituto.	
ART. 10 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
In attuazione di quanto previsto agli artt. 31 e 101 del D.lgs. n. 50/2016 l'Amministrazione ha nominato il	
"Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.) nella persona del, il quale ha il	
compito di controllare che la fornitura ed i servizi accessori sia eseguiti in conformità alle previsioni contrattuali,	
ferme restando le specifiche competenze del R.U.P.	
Il Direttore dell'esecuzione del contratto dovrà verificare la corretta esecuzione del contratto nonché fornire le	
intermedie attestazioni in ordine allo svolgimento della fornitura necessarie ai fini del pagamento delle fatture	
e all'applicazione delle penali previste dall'art. 9 del Capitolato Tecnico Prestazionale.	
ART. 11 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO	
UNILATERALE	
Il Committente potrà chiedere, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. nonché dall'art. 108	
del D.lgs. n. 50/2016 in materia di risoluzione del contratto per i casi di inadempimento delle obbligazioni	
contrattuali, la risoluzione del contratto prima della scadenza ai sensi dell'art. 1456 C.C., in ogni momento,	
previa diffida formale inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritomo, nei casi previsti dall'art. 29 del	
Capitolato tecnico e Prestazionale, nonché nei seguenti casi:	
a. sopravvenuta situazione di incompatibilità;	
b. apertura a carico dell'Appaltatore di una procedura concorsuale, di liquidazione coatta, di concordato	
preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di cessione	
dell'azienda, di cessazione di attività fatte salve le disposizioni previste agli artt. 48, commi 17 e 18 e 110 del	
Codice;	
c. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti	
collettivi di lavoro; violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori	
dipendenti;	
d. violazione ripetuta del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte	

dell'Appaltatore	
e. divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, aziende e servizi o loro utilizzo non	
conforme, e, in generale, violazione del dovere di riservatezza;	
f. inosservanza delle disposizioni relative al subappalto;	
g. inosservanza del divieto di cessione in tutto o in parte del contratto;	
h. frode da parte dell'Appaltatore;	
i. mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso la Stazione Appaltante, di eventi che	
possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con	
la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità	
generale;	
l. perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche	
temporanea, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre	
con la Pubblica Amministrazione;	
m. violazione degli obblighi di condotta derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblid", di cui	
al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal Codice di comportamento dell'Università del Salento, emanato con D.R.	
n. 81 del 31.01.2014, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;	
n. mancata reintegrazione del deposito cauzionale;	
o. violazione degli obblighi di condotta previsti nel "Patto di integrità" allegato, da valutarsi nel rispetto dei	
principi di gradualità e proporzionalità;	
Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, la Stazione Appaltante comunicherà	
all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.	
I casi sopraelencati saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto del	
Committente previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva	
espressa di cui al presente articolo.	
Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della dausola di cui al presente articolo eventuali	

mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il Committente non abbia ritenuto avvalersi	
della dausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di	
qualsivoglia natura.	
Nell'ipotesi di risoluzione del contratto il Committente ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di	
penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'Appaltatore	
possa dar luogo.	
L'Appaltatore riconosce e dichiara di essere perfettamente consapevole che a seguito di eventuali pronunce,	
anche di carattere interinale, del Tribunale Amministrativo Regionale o pronunce del Consiglio di Stato,	
qualora sia interposto appello, il Committente potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli	
di revoca/annullamento della determinazione di affidamento di cui alle premesse con conseguente facoltà di	
risoluzione e/o di recesso e/o di dichiarazione di inefficacia del presente contratto e di indizione di nuova gara	
o di affidamento del servizio ad altro soggetto.	
Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Codice, la Stazione appaltante potrà	
risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia nelle ipotesi previste all'art. 108, comma 1 del Codice e	
sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2 del Codice.	
Nel caso in cui la Ditta manchi all'adempimento dei patti contrattuali, pregiudicando in tal modo la corretta	
esecuzione della fornitura, l'Amministrazione appaltante si riserva ampia facoltà di provvedere d'ufficio alla	
risoluzione del contratto mediante denuncia da farsi con semplice lettera raccomandata o PEC senza che la	
Ditta possa accampare pretese di sorta salvo il diritto al pagamento del servizio regolarmente eseguito ed	
accertato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, impregiudicati maggiori danni ed interessi a favore	
dell'Amministrazione.	
Per quanto non disciplinato dal presente articolo si fa rinvio alla normativa in materia di risoluzione del contratto	
di cui all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.	
Quando il Direttore dell'esecuzione del contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali	
da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la corretta esecuzione della fornitura, invia al Responsabile	

del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari. Egli formula, altresì, la	
contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la	
presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento. Acquisite e valutate	
negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto,	
la Stazione appaltante su proposta del Responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Qualora, al	
di fuori di quanto sopra previsto l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto	
alle previsioni del contratto, il Responsabile del Procedimento gli assegna un termine, che, salvo i casi	
d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni.	
Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora	
l'inadempimento permanga, la Stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle	
penali.	
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai	
servizi regolarmente eseguiti, esduso ogni risarcimento o indennizzo, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti	
dallo scioglimento del contratto.	
Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica all'Appaltatore secondo le vigenti	
disposizioni di legge.	
In sede di liquidazione finale del servizio, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in	
relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il servizio ove la stazione appaltante non	
si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del Codice.	
Nel caso di risoluzione, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si	
riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali maggiori spese sostenute rispetto a quelle che	
avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.	
In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all'Appaltatore, la Stazione Appaltante procederà	
ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del Codice, a titolo di penale, senza	
pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'Appaltatore possa dar	
теления по	

luogo.	
Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, la Stazione Appaltante applicherà in danno dell'Operatore	
una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente	
subiti dalla Stazione Appaltante.	
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.lgs. n. 159/2011, la	
Stazione Appaltante può inoltre recedere in via unilaterale dal contratto in qualunque momento dal contratto	
al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione, in attuazione di quanto previsto	
all'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016.	
L'Appaltatore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà pretendere,	
fatto salvo quanto innanzi riportato nel presente contratto, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile e 109	
del Codice, dal Committente a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale. Il	
provvedimento di scioglimento del contratto sarà oggetto di notifica all'Appaltatore secondo le vigenti	
disposizioni di legge.	
ART. 12 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE.	
L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o	
all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa	
altrui.	
Qualora venga promossa nei confronti dell'Università un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti	
sui beni o servizi acquisiti, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Università, assumendo a	
proprio carico tutti gli oneri conseguenti, indusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico	
dell'Università medesima. L'Università si impegna ad informare prontamente l'Appaltatore delle iniziative	
giudiziarie di cui al precedente comma.	
graduation of the following control of the fol	i e
Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Università	
Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Università	
Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Università quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata,	

e/o ripetendo il corrisp	pettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.	
ART. 13 - GARANZIE	E ASSICURAZIONI	
	nzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti e prima della stipula del contratto, ha	
costituito un deposito	o cauzionale definitivo, di Euro mediante polizza fidejussoria n.	
	rilasciata da nelle forme ammesse dalla legge ai sensi dell'art.	
103 del D.lgs. n. 50/2	2016.	
Il Committente, in pr	esenza di inadempimenti dell'Appaltatore o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 103,	
comma 2, del D.lgs. ı	n. 50/2016, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo,	
previa contestazione	dell'inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o	
	stituto, l'Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giomi dalla	
richiesta della Commi	ittente. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di	
prezzo da corrisponde	ere all'Appaltatore.	
La garanzia sarà prog	gressivamente svincolata con il progredire dell'avanzamento del Contratto, secondo le	
modalità stabilite dal (	comma 5 dell'art. 103 del D.lgs n. 50/2016. L'Appaltatore avrà l'obbligo di adeguare	
proporzionalmente la	cauzione definitiva, nel caso di eventuale affidamento di servizi analoghi e di proroga	
	mento delle procedure di scelta del nuovo affidatario del servizio.	
ART.14 - POLIZZE AS	SSICURATIVE	
Ogni responsabilità ind	erente all'esecuzione della fornitura è interamente a carico dell'Appaltatore.	
Oltre alla responsabilit	à per l'esecuzione sono comprese:	
- la responsabilità per	danni cagionati ai beni dell'Università di Bologna;	
- la responsabilità per	r gli infortuni del personale addetto alla consegna e ed eventualmente presente dela	
	e/o per altre esigenze; In relazione a quanto sopra l'Appaltatore ha stipulato, con	
primaria compagna	di assicurazione, idonea polizza assicurativa RCT a copertura rischi, infortuni e	
responsabilità civili vol	lta a coprire tutte le ipotesi di responsabilità civile verso terzi e verso i dipendenti e per	
danni arrecati ai beni	o/e cose di proprietà e/o in disponibilità della Amministrazione aggiudicatrice durante	

l'esecuzione del contratto, con massimali non inferiori ad Euro 5.000.000,00 per sinistro e a Euro	
1.000,000,00 per persona in ciascun sinistro, restando inteso che eventuali risarcimenti di danni che, per	
qualsiasi motivo, non fossero coperti da detta polizza assicurativa resteranno comunque ad esclusivo carico	
dell'Appaltatore.	
ART. 15 - SPESE CONTRATTUALI	
Le spese relative alla stesura del contratto, al bollo e alla registrazione sono ad esclusivo carico del soggetto	
aggiudicatario.	
Il contrassegno attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto è apposto su una copia	
cartacea dello stesso, conservata agli atti dell'Area Negoziale della Ripartizione Finanziaria e Negoziale	
dell'Università.	
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle	
Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016, l'Amministrazione prende atto dhe le spese di pubblicazione del	
bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione sul quotidiani e sulla GURI.	
ART. 16 - NORME APPLICABILI E TRIBUNALE COMPETENTE	
L'appalto è regolato dal bando, dal disciplinare di gara e dal Capitolato Tecnico e Prestazionale e quindi dalle	
disposizioni ivi contenute o espressamente richiamate.	
Per quanto qui non contenuto si farà riferimento:	
- alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici;	
- al Codice Civile ed alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili.	
Il contratto stipulato con il soggetto aggiudicatario è regolato dalla legge italiana. Qualora sorgessero	
controversie in ordine alla validità, all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto, le parti esperiranno un	
tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.lgs. n. 50/2016. L'Amministrazione aggiudicatrice entro	
30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'Appaltatore, formulerà, previa istruttoria, una proposta di accordo bonario	
da sottoporre all'Appaltatore per l'accettazione. L'accettazione dell'Appaltatore dovrà pervenire per iscritto nel	
termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della proposta; l'accordo bonario dovrà poi essere sottoscritto	

dalle parti e farà parte integrante del contratto.	
Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo bonario, competente a conoscere controversia che	
dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto sarà l'Autorità	
Giudiziaria del Tribunale di Lecce.	
ART. 17 - VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA FORNITURA.	
Il pagamento del saldo sarà corrisposto previa verifica di conformità della strumentazione da effettuarsi nei	
termini e con le modalità previste dall'art. 6.3 del Capitolato Tecnico Prestazionale.	
L'esito favorevole della verifica di conformità consentirà lo svincolo della fideiussione bancaria o la restituzione	
del deposito cauzionale a garanzia.	
ART. 18 - PENALITÀ E PROCEDURA DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO	
In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte della Appaltatore, l'Amministrazione ha facoltà	
di applicare le penali previste all'art. 9 del Capitolato Tecnico e Prestazionale.	
L'applicazione della penale non esime l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligo contrattuale per il quale si è	
reso inadempiente.	
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle predette dovranno essere	
contestati all'appaltatore per iscritto dalla Committenza.	
In tal caso, l'appaltatore potrà controdedurre per iscritto, all'Amministrazione richiedente medesima entro il	
termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.	
Qualora le predette deduzioni non pervengano alla committenza nel termine indicato, ovvero, pur essendo	
pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare	
l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui sopra a decorrere dall'inizio	
dell'inadempimento.	
La Committenza potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto	
all'appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della	
cauzione definitiva senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.	

La Committenza potrà applicare all'appaltatore penali nella misura massima del 10% (dieci per cento) del	
valore complessivo del contratto; in ogni caso l'applicazione delle penali non predude il diritto a richiedere il	
risarcimento degli eventuali maggiori danni.	
La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento	
dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della	
medesima penale.	
ART. 19 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	
L'Amministrazione, in merito alla presenza dei rischi da interferenze, come previsto dall'art. 26 del D.lgs. n.	
81/2008, precisa che è allegato al presente contratto il D.U.V.R.I Documento Unico di Valutazione dei Rischi	
da Interferenza -, in quanto in relazione alle attività oggetto dell'appalto, si sono riscontrate interferenze per le	
quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.	
Il D.U.V.R.I. viene allegato al presente atto sotto la lettera C) per formame parte integrante dello stesso e ha	
validità immediata dalla sottoscrizione del presente contratto. Gli oneri relativi ai rischi di cui sopra sono stati	
quantificati e riportati sul documento stesso.	
La valutazione dei rischi interferenti in esso contenuta potrà essere aggiornata dall'Amministrazione nel caso	
in cui se ne ravvisassero le necessità a seguito di modifiche di carattere tecnico, logistico od organizzativo	
incidenti sulle modalità realizzative del servizio anche su proposta della Appaltatore da formularsi entro 30	
(trenta) giorni dalla consegna della documentazione di pertinenza dell'Amministrazione; in tal caso, la	
revisione del D.U.V.R.I. sarà consegnata per presa visione all'Appaltatore e sottoscritta per accettazione.	
L'Appaltatore si impegna ed obbliga ad osservare e rispettare tutte le previsioni e misure contenute nel	
D.U.V.R.I. nonché, in relazione ai rischi specifici propri delle attività oggetto dell'appalto, tutti gli obblighi su di	
essa incombenti.	
A tale proposito, l'Appaltatore dichiara di aver avuto a disposizione dall'Amministrazione la documentazione	
formata ai sensi D.lgs. n. 81/2008, relativa ai luoghi di lavoro di competenza del Committente; per gli altri	
luoghi di lavoro non di competenza dell'Amministrazione, l'Appaltatore dovrà procurarsi direttamente tali	

documenti.	
Resta inteso che permangono immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla	
sicurezza sul lavoro.	
Poiché nei beni costituenti il patrimonio dell'Amministrazione operano altri assuntori e prestatori di servizi non	
compresi nel lavoro appaltato, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi derivanti da eventuali	
interferenze operative, sia sotto il profilo del coordinamento delle lavorazioni/servizi sia per quanto concerne il	
rispetto delle norme di sicurezza. L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di eseguire interventi,	
attività o prestazioni sui beni oggetto del presente appalto sia con personale dipendente sia tramite appalti a	
terzi.	
In tali occasioni, l'Amministrazione comunicherà tempestivamente all'Appaltatore le modalità esecutive di tali	
interventi.	
L'Appaltatore si farà carico di coordinare le prestazioni oggetto del presente contratto con le imprese terze	
affidatarie per garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti e per condurre i lavori nel modo migliore.	
Ogni onere relativo è a carico dell'operatore.	
ART. 20 — CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI E OBBLIGO DI RISERVATEZZA	
Il trattamento dei dati personali fomiti all'Università del Salento viene svolto ai fini degli obblighi contrattuali.	
I diritti dell'interessato sono quelli previsti negli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 del	
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.	
I dati suddetti vengono registrati con sistemi manuali ed informatizzati, sono resi disponibili ad ogni soggetto	
che vi abbia interesse ai sensi della L. 241/1990.	
Il titolare del trattamento dei dati riguardanti l'operatore economico è l'Università del Salento, con sede in	
Lecce, Piazza Tancredi, n. 7.	
Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, DPO) dell'Università del Salento è contattabile	
all'indirizzo email: dpo@unisalento.it).	
L'Appaltatore è tenuto al vincolo di riservatezza sulle informazioni, sulle circostanze e sui contenuti dei quali	

venisse a conoscenza nel corso dello svolgimento dell'appalto, nonché sui contenuti e sugli sviluppi delle	
attività in capo allo stesso, fatta eccezione per quanto sia strettamente necessario all'esecuzione del presente	
contratto. L'Appaltatore è tenuto ad operare in conformità a quanto disposto dal D.lgs. n.196/2003 Codice in	
materia di "Protezione dei Dati Personali" e successive modifiche ed integrazioni.	
ART. 21 - DISPOSIZIONI FINALI	
Ai sensi e per le finalità dell'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001, l'Appaltatore non potrà condudere	
contratti di lavoro subordinato o autonomo, ovvero attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato	
nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto dell'Università del Salento nei	
tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (dausola cd. di pantouflage).	
ART. 22 - ELEZIONE DI DOMICILIO - COMUNICAZIONI .	
Per ogni comunicazione relativa al presente contratto le parti indicano i seguenti recapiti:	
Il Committente:	
L'Appaltatore:	
Tuttavia nell'ottica della dematerializzazione dei procedimenti amministrativi resta stabilito che ogni	
comunicazione relativa al presente contratto che l'Appaltatore provvederà ad inviare alla committenza dovrà	
essere indirizzata alla casella di posta elettronica certificata:	
Analogamente il committente provvederà a trasmettere qualsivoglia comunicazione all'Appaltatore alla	
casella di posta elettronica certificata:	
Il presente atto è redatto con procedure informatiche a norma degli artt. 47 bis, 47 ter e 52 bis della Legge	
16 febbraio 1913, n. 89 e sottoscritto dai comparenti in mia presenza con firma digitale.	
Io, Ufficiale Rogante, attesto la validità dei certificati di firma a tal fine dai comparenti utilizzati.	
Richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me	
Ufficiale Rogante completato.	
L'atto, contenuto in un unico documento informatico, oltre agli allegati portati da documenti informatici diversi,	
che occupa () pagine intere e parte della è stato da me Ufficiale Rogante letto,	
C Sales and the Single Retails	

mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, ai comparenti, che da me interpellati lo	
approvano.	
L'atto, memorizzato su supporto informatico statico e non modificabile, è stato sottoscritto dalle parti in mia	
presenza con firma digitale, ed è quindi sottoscritto con firma digitale da me Ufficiale Rogante, alla presenza	
delle parti, a partire dalle oree minuti	
UNIVERSITA'DEL SALENTO	
La sottoscritta Dott. , Rogante dell'Università del	
Salento, dichiara che il presente corrisponde alla bozza di contratto approvata con D.D. n in data	
Lecce,	
L'UFFICIALE ROGANTE	